n. 10124/2009 e smi)



### Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 11 gennaio 2013

D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c. 4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r.

# LA GIUNTA REGIONALE

#### Viste:

- la direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali che ha sostituito la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la Parte Seconda del d.lgs 152/06 e smi, «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA)» che ha sostituito il d.lgs n. 59/05 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» ora sostituito dalla
- la d.g.r. del 7 agosto 2009 n. 10124 «adeguamento ed integrazione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05 (art. 9, comma 4, d.m. 24 aprile 2008)» e la successiva circolare di chiarimenti del 13 novembre 2009;

#### Ricordato che:

- con decreto 24 aprile 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 59/05, ha disciplinato, le modalità e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla normativa IPPC, a carico dei gestori degli impianti, ai sensi degli artt. 11, comma 3 e 18, comma 1, del medesimo d.lgs. 59/05;
- l'articolo 9, comma 4, del suddetto decreto ministeriale, permetteva alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi di cui al decreto stesso e in considerazione delle specifiche realtà rilevate nei rispettivi territori, di adeguare e integrare le tariffe ivi definite, da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza e dei relativi controlli;
- Regione Lombardia, in attuazione di tale comma, con la d.g.r. n. 10124/2009 sopra richiamata, ha definito le modalità per la determinazione e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale collocate sul territoriale e di competenza regionale;

#### Considerato che

- lo stesso dm 24 aprile 2008 prevede, articoli 2, comma 7 e 3, comma 5, l'aggiornamento, ogni due anni, dei criteri ivi indicati:
- la d.g.r. 10124/2009 demandava alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia, il monitoraggio degli effetti dell'applicazione del tariffario regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dai commi di cui al punto precedente;
- la Direzione Generale ha provveduto ad effettuare tale monitoraggio nell'ambito del quale è emerso che, in linea generale, i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe si sono rilevati in linea con gli obiettivi che Regione Lombardia si era posta;
- è altresì emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche finalizzate sia a semplificare ulteriormente le modalità di determinazione e versamento degli oneri, pur rispetto dei principi di cui al dm 24 aprile 2008, sia la fine di risolvere alcune criticità interpretative ed applicative evidenziatesi nella prima fase di applicazione del tariffario regionale;

Ricordato inoltre che la Legge regionale 18 aprile 2012 - n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» ha previsto (art. 34 comma 2) una riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di AIA relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbra-io 2010, n. 11352, a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all'aggiornamento delle modalità e dei criteri per la determinazione delle tariffe sia per le istruttorie, che per i controlli dei procedimenti di AIA di cui all'allegato alla d.g.r. 10124/2009;

Ravvisata l'opportunità da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di avviare un confronto con le altre Direzioni Generali interessate, le Province, l'ARPA e le Associazioni Imprenditoriali (Confindustria, Assolombarda), finalizzato ad individuare le modalità di aggiornamento del vigente tariffario regionale, sia sulla base degli effetti del monitoraggio di cui sopra, sia sulla base delle indicazioni di cui alla richiamata I.r.n. 7/2012;

Visto il documento predisposto dalla DG Ambiente, Energia e Reti a seguito del confronto di cui sopra, con il quale vengono definite le nuove modalità di determinazione degli oneri relativi sia alle istruttorie, che ai controlli, degli impianti AIA collocati sul territorio regionale, nel rispetto dei principi di cui al d.m. 24 aprile 2008;

Ricordato che con d.g.r.n. 11287/2010 «ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali in relazione alle attività produttive di cui al punto 6.6 dell'Allegato I al d.lgs 59/05» Regione Lombardia, stabiliva, nei punti 4) e 5) ulteriori specifiche concernenti i criteri di determinazione delle tariffe istruttorie relative al comparto zootecnico, ad integrazione delle d.g.r.n. 10124/2009;

Ritenuto opportuno, in un'ottica di semplificazione, raccogliere in un unico provvedimento tutte le determinazioni relative alle modalità di calcolo degli oneri per tutti i settori interessati dall'applicazione della normativa IPPC;

Ritenuto in tal senso opportuno abrogare sia la dgr 10124/2009 «adeguamento ed integrazione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05 (art. 9, comma 4, d.m. 24 aprile 2008), sia i punti 4) e 5) della dgr n. 11287/2010 «ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali in relazione alle attività produttive di cui al punto 6.6 dell'Allegato I al d.lgs 59/05»;

#### Ricordato infine che:

- che con la I.r. n. 24/2006 «Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e la I.r. n. 26/2003 e smi «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», sono state definite le competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti collocati sul territorio regionale;
- ai sensi di tali provvedimenti sono individuate le Province quali autorità competenti al rilascio, rinnovo e riesame delle AIA ad eccezione che per gli impianti di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs 152/06 e smi, di competenza regionale, mentre è ARPA Lombardia l'autorità preposta ai controlli ordinari di cui all'art. 29 decies comma 3 del d.lgs 152/06 e smi;

Preso atto che i nuovi criteri stabiliti si applicheranno alle istruttorie relative ad istanze ovvero ai controlli ordinari avviati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite:

- 1. di aggiornare le modalità di determinazione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla Parte Seconda del d.lgs 152/06 e smi;
- 2. di approvare, pertanto, l'Allegato 1 «modalità di determinazione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla Parte Seconda del d.lgs 152/06 e smi.», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di disporre che i nuovi criteri stabiliti si applicheranno alle istruttorie relative ad istanze ovvero ai controlli di cui all'art. 29 decies comma 3 del d.lgs 152/06 e s.m.i. avviati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento di abrogare la d.g.r. del 7 agosto 2009 n. 10124 «adeguamento ed integrazione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05 (art. 9, comma 4, d.m. 24 aprile 2008)» e la successiva circolare di chiarimenti e precisazioni del 13 novembre 2009 n. 23327;
- 4. di abrogare i punti 4) e 5) della d.g.r.n. 11287/2010 «ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali in relazione alle attività produttive di cui al punto 6.6 dell'Allegato I al d.l.gs 59/05;
- 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni



ALLEGATO 1

## MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE ISTRUTTORIE E AI CONTROLLI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

#### Sommario

#### PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

- 1. Tariffa relativa all'istruttoria in caso di riesame (rif.: DM 24.04.2008, art. 1, c. 1, lett.d) e art. 2, c. 6)
- 2. Modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (rif.: DM 24.04.2008, art. 5, c. 1)
- 3. Modalità di versamento delle tariffe dei controlli (rif.: DM 24.04.2008, art. 6, commi 1 e 2)

#### PARTE 2 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE E I CONTROLLI DEL COMPARTO INDUSTRIALE E GESTIONE RIFIUTI

- A. CRITERI GENERALI
- B. CALCOLO DELLA TARIFFA CONNESSA A RILASCIO E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO I)
- C. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE CONNESSE A RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO II)
- D. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE ISTRUTTORIE IN CASO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO III)
- E. TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DA CONDURRE COMUNQUE IN OGNI CONTROLLO (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO IV)
- F. TARIFFA RELATIVA AI CONTROLLI DERIVANTI DALLA EVENTUALE PROGRAMMAZIONE DI PRELIEVI ED ANALISI (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO V)

## PARTE 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE E I CONTROLLI DEL COMPARTO ZOOTECNICO (ATTIVITA' 6.6)

- A. CALCOLO DELLA TARIFFA CONNESSA A RILASCIO E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO I)
- B. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE CONNESSE A RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO II)
- C. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE ISTRUTTORIE IN CASO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO III)
- D. TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO IV E V)

# PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -

Di seguito si riportano i criteri e le disposizioni generali in merito alle modalità di versamento delle tariffe e l'individuazione dei parametri necessari alla quantificazione della stessa, articolate nei punti da A a C facenti riferimento ai corrispondenti articoli di cui al DM 24.04.2008.

Le indicazioni riportate ai punti successivi si applicano ad istanze di autorizzazione (nuovi impianti, modifiche sostanziali, rinnovi) e comunicazioni (modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente) presentate dai Gestori di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) successivamente all'entrata in vigore del presente documento.

Ai fini del calcolo della tariffa per le istruttorie secondo i criteri di seguito riportati, sono resi disponibili sul sito <u>www.reti.regione.lombardia.</u> <u>it</u> i fogli di calcolo appositamente predisposti.

1. Tariffa relativa all'istruttoria in caso di riesame (rif.: DM 24.04.2008, art. 1, c. 1, lett.d) e art. 2, c. 6)

In caso di richiesta di riesame, ai sensi dell'art.29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, i costi istruttori sono a carico dell'Autorità Competente al rilascio/modifica dell'autorizzazione integrata ambientale.

2. Modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (rif.: DM 24.04.2008, art. 5, c. 1)

All'istanza di autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 152/06, art.29-ter), di rinnovo (D.Lgs. 152/06, art.29-octies) ed alla comunicazione di modifica (D.Lgs. 152/06, art.29-nonies) della stessa, deve essere allegata, con relativo report del foglio di calcolo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto, ovvero dell'acconto secondo le modalità previste dall'Autorità competente.

Regione Lombardio

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 11 gennaio 2013

Qualora la tariffa corrisposta dal Gestore non risulti corrispondente ai criteri di calcolo definiti dal presente documento, anche a seguito di elementi emersi nel corso dell'istruttoria, l'Autorità Competente provvederà direttamente alla rideterminazione della tariffa medesima, procedendo, nel caso ai relativi conguagli. Laddove l'Autorità Competente preveda il versamento di un acconto, sarà la Stessa a determinare e a comunicare al Gestore l'importo della tariffa e del relativo saldo da versare da parte del Gestore.

3. Modalità di versamento delle tariffe dei controlli (rif.: DM 24.04.2008, art. 6, commi 1 e 2)

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del d.m. 24 aprile 2008 devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPA Lombardia con le seguenti modalità:

- a) la quota fissa, di cui all'allegato IV al d.m. 24 aprile 2008, così come adeguata alla Tabella L1 del presente Allegato, all'atto della comunicazione della visita ispettiva ordinaria da parte di ARPA Lombardia;
- b) la quota, di cui all'Allegato V al d.m. 24 aprile 2008, così come adeguata alla Tabella M1 del presente Allegato, all'atto della comunicazione degli esiti di eventuali prelievi ed analisi, effettuati da ARPA Lombardia.

#### PARTE 2 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE E I CONTROLLI DEL COMPARTO INDUSTRIALE E GESTIONE RIFIUTI

#### A. CRITERI GENERALI

I seguenti criteri si applicano a tutte le attività <u>ad eccezione di quelle di cui al punto 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini"</u> dell'allegato VIII alla Parte 2^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le quali si rimanda alla Parte III del presente Allegato.

La tariffa è calcolata con riferimento <u>all'intero stabilimento oggetto della domanda AIA</u>, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non.

Al fine di individuare il numero di emissioni in atmosfera e scarichi e dei relativi inquinanti da utilizzare per il calcolo delle **componenti** tariffarie  $C_{\text{Aria}}$  e  $C_{\text{H2O}}$  devono essere adottati i seguenti criteri:

# 1) Per i punti di emissione (in atmosfera e scarichi)

Sono da considerare 'significativi' ai fini del calcolo della tariffa istruttoria:

- a) le emissioni in atmosfera progettate/esistenti soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, con l'eccezione delle fattispecie di cui agli art. 272, comma 1 e 5 (emissioni scarsamente rilevanti);
- b) gli scarichi idrici progettati/esistenti, soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del d.Lgs 152/06 e smi e del R.R. n°4/06; vanno esclusi dal conteggio gli scarichi costituiti da:
  - acque meteoriche non soggette a R.R. n. 4/06, o acque reflue domestiche e assimilate ex RR n3/06;
  - scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica fognatura;
  - scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.

## Per gli inquinanti:

Sono da considerare 'significativi' ai fini del calcolo della tariffa istruttoria, gli inquinanti-soggetti a limiti ai sensi della normativa:

- a) in materia di scarichi idrici e contemplati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla ParteTerza del d.lgs 152/06 e smi ad eccezione dei parametri chimico-fisici quali pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, caratteristici del ciclo produttivo dell'attività in questione;
- b) in materia di emissioni in atmosfera e contemplati nelle tabelle di cui all'Allegato 1 alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, caratteristici del ciclo produttivo dell'attività in questione.

Fermo restando quanto riportato ai punti 1) e 2) di cui sopra, al fine dell'individuazione delle emissioni e degli inquinanti 'significativi' per il calcolo della tariffa, i Gestori di <u>impianti già in possesso di AlA</u> potranno utilizzare quanto riportato nel Piano di Monitoraggio (Quadro F) dell'autorizzazione in essere, tenendo conto delle ulteriori seguenti indicazioni:

- non vanno conteggiati gli inquinanti previsti ai fini conoscitivi (ad es. inquinanti per cui è previsto un monitoraggio limitato nel tempo al fine di verificarne la presenza);
- qualora il Piano di Monitoraggio non consenta una rapida identificazione degli inquinanti soggetti a controllo, o qualora l'AIA precedentemente rilasciata abbia fatto generico riferimento alle tabelle desunte dalle normative settoriali, si farà riferimento agli inquinanti individuati nel quadro delle emissioni autorizzate (Quadro E), ovvero, qualora non esplicitati, alle indicazioni contenute nel punto successivo (impianti nuovi o soggetti a modifica sostanziale).

Il gestore dell'impianto IPPC, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, calcola le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico ( $C_{Aria}$ ) e di inquinamento delle acque ( $C_{Aria}$ ) nel seguente modo:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati, "per classi", in base al numero di inquinanti emessi;
- ad ogni "classe" (ossia la combinazione di "numero di emissioni" e "numero di inquinanti"), facendo riferimento alle tabelle
   B e C del documento, sarà associata la tariffa corrispondente;



- la tariffa per la componente (C<sub>Aria</sub>) o (C<sub>Aria</sub>) verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.
- B. CALCOLO DELLA TARIFFA CONNESSA A RILASCIO E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO I)

La **Tariffa Finale** relativa al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovi impianti, impianti esistenti e modifiche sostanziali, <u>ad eccezione delle attività di cui al punto 6.6</u> dell'All. VIII alla Parte Seconda del d. Igs 152/06 e smi, è determinata utilizzando la seguente formula:

$$T_F = T_I * K_1$$

dove:

- $T_1 = C_D C_{DOM} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{OD} + C_{ST} + C_{RA})$
- K,: coefficiente moltiplicativo da determinare secondo le modalità riportate al punto 8 del presente paragrafo

Per l'individuazione dei coefficienti della formula si faccia riferimento a quanto riportato ai punti (1. - 8.) del presente paragrafo.

Tutte le cifre riportate nelle tabelle riferite alle tariffe sono espresse in euro.

#### Sconto per certificazioni ambientali

In caso di adozione da parte del Gestore dell'impianto, di certificazioni ambientali, alla Tariffa così calcolata si applicherà un ulteriore sconto ( $C_{\text{SGA}}$ ) secondo le modalità specificate al <u>punto 6</u> del presente paragrafo.

#### Modifica sostanziale

In caso di Modifica sostanziale (come definita dalla dgr 2 febbraio 2012 n.2970) si applicano gli stessi criteri, tenendo presente che si considerano le attività interessate dalla modifica sostanziale ed i relativi impatti (emissioni, scarichi, inquinanti, rifiuti trattati), come indicato all'art. 2 comma 4, del d.m. 24 aprile 2008.

#### Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto: C<sub>n</sub>

<b>Attivit</b> à	Tariffa	Tipologia impianto
Impianti di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del 152/06 s.m.i., ad esclusione degli impianti di cui al punto 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini"	2500	Impianti con attività ricadenti nel D.Lgs 334/99 e s.m.i. (art.6 e 8)
	2000	Grandi e Medie imprese
	1000	Micro e Piccole imprese

tabella A1

NB: il Gestore nell'ambito della istanza o comunicazione deve indicare se l'impresa è classificabile come "Piccola", "Media" o "Grande" impresa

Per l'identificazione di Piccole, Medie e Grandi Imprese si fa riferimento alle definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione CE 2003/361/CE (già utilizzate nella d.G.R. 27 gennaio 2005, n. 20378, con la quale venivano stabiliti l'ammontare e le modalità di versamento dell'acconto per le spese istruttorie), applicate alla situazione dell'impresa alla data di presentazione della domanda AIA. Nello specifico:

- ✓ Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro;
- ✓ Grande Impresa: impresa che occupa un numero di persone maggiore o uguale a 250 oppure il cui fatturato annuo sia superiore o uguale ai 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo sia superiore o uguale ai 43 milioni di euro;
- 2) Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo, alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": C<sub>ADIA</sub>

L'importo per la componente  $C_{ARIA}$  viene determinato dalla seguente *tabella B* 'Numero di emissioni in atmosfera', utilizzando, per l'individuazione delle emissioni convogliate in atmosfera e degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, i criteri e le modalità definiti nei *CRITERI GENERALI*, sopra riportati, nonché le seguenti ulteriori indicazioni:

- metalli: se il limite è espresso come sommatoria, nel conteggio degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, si conterà ogni sommatoria cui è associato un limite come un singolo inquinante;
- COV: se non sono espressamente indicati i singoli composti nel Piano di monitoraggio o nel Quadro prescrittivo, i COV vanno conteggiati come singolo inquinante;
- Emissioni 'dismesse', ossia emissioni che, secondo quanto dichiarato dal Gestore e/o riportato nel Decreto AIA, sono state dismesse definitivamente, non risultando più autorizzate all'esercizio, non vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa; possono considerarsi dismesse anche emissioni per le quali è già indicata esplicitamente nel decreto AIA la data di dismissione;
- Camini di 'by-pass' o emissioni di emergenza non vanno conteggiati ai fini della determinazione della tariffa. Emissioni 'non attive', ossia emissioni che secondo quanto dichiarato dal Gestore e riportato nel Decreto AIA, non sono temporaneamente in esercizio ma continuano ad essere autorizzate e pertanto riattivabili vanno conteggiate ai fini della determinazione della tariffa;

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse	Numero di emissioni in atmosfera					
dall'attività	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante				200		
da 1 a 4 inquinanti	800	1250	2000	3000	4500	12000
da 5 a 10 inquinanti	1500	2500	4000	5000	7000	20000
da 11 a 17 inquinanti	3000	7500	12000	16500	20000	33000
più di 17 inquinanti	3500	8000	16000	30000	34000	49000

tabella B

# 3) Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": C<sub>H2O</sub>

L'importo per la componente  $C_{H2O}$  viene determinato dalla seguente *tabella C* 'numero di scarichi', utilizzando, per l'individuazione degli scarichi e degli inquinanti significativi ai fini del calcolo della tariffa, i criteri definiti nei *CRITERI GENERALI*, sopra riportati nonché le seguenti ulteriori indicazioni:

- ✓ Scarichi 'parziali' di acque reflue, ossia scarichi recapitanti in un tratto di fognatura interno al complesso ed a sua volta recapitante in uno scarico finale (immissione nel corpo recettore/fognatura) dotato di pozzetto di campionamento e incluso nel Piano di Monitoraggio, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria;
- ✓ Scarichi recapitanti esclusivamente reflui derivanti da operazioni di bonifica, non sono da considerare ai fini del calcolo della tariffa istruttoria;

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente	Numero di scarichi				
emesse dall'attività	1	da 2 a 3	oltre 8		
Nessun inquinante	50	100		400	
da 1 a 4 inquinanti	950	1500	2000	5000	
da 5 a 7 inquinanti	1750	2800	4200	8000	
da 8 a 12 inquinanti	2300	3800	5800	10000	
da 13 a 15 inquinanti	3500	7500	15000	29000	
più di 15 inquinanti	4500	10000	20000	30000	

tabella C

# Costo Istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti": C<sub>RP</sub> e C<sub>RNP</sub>

L'importo per le componenti  $C_{RP}$  e  $C_{RNP}$  viene determinato applicando le seguenti tabelle D1 e D2 e tenendo presente che:

- devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D, calcolate con riferimento alla capacità massima richiesta dell'impianto e rispetto alla quale è definito il calcolo della fidejussione secondo i criteri di cui alla d.G.R. 19 novembre 2004 n.19461; il valore giornaliero è calcolabile a partire dalla quantità annua autorizzata (o di cui è richiesta l'autorizzazione), su cui è stata calcolata la fideiussione, dividendo per il numero di giorni di esercizio riportati nell'AlA o, se non esplicitato, per 220 (5 giorni lavorativi a settimana) o 340 (7 giorni a settimana);
- per le discariche (attività D1) si deve fare riferimento alla capacità autorizzata espressa in termini di volume (mc);
- nel calcolo delle quantità giornaliere di rifiuti non pericolosi trattati devono essere esclusi i quantitativi sotfoposti alle operazioni di recupero R10 (utilizzo fanghi in agricoltura);
- per gli impianti che effettuano operazioni di deposito temporaneo (compreso il deposito autorizzato che supera i limiti di cui all'art 183 comma 1 lett. bb) del Dlgs. 152/06 e s.m.i.) prima della raccolta, nel luogo di produzione, si applica una tariffa forfetaria pari a **300 euro** (da sommare alla eventuale componente di costo relativa alle operazioni di gestione rifiuti);

Tonnellate/die oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi (RP)	0	500	1000	2200	3200	C <sub>RP</sub>
Rifiuti non pericolosi (RNP)	0	0	500	1200	1800	C <sub>RnP</sub>

Volume [mc] oggetto della domanda	0	fino a 400.000 mc	da 400.000 mc a 800.000	da 800.000 mc a 1.600.000	Oltre 1.600.000	Sigla
Rifiuti pericolosi (RP)	0	1200	2400	3600	4800	C <sub>RP</sub>
Rifiuti non pericolosi (RNP)	0	1000	2000	3000	4000	Cpop

- 60 -

tabella D2

5) Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali: C<sub>CA</sub>, C<sub>R</sub>, C<sub>OD</sub>, C<sub>ST</sub>, E C<sub>RA</sub>

In merito ai costi istruttori (v. la seguente tabella E1) per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, di cui al punto 5. dell'Allegato I al d.m. 24 aprile 2008 ( $C_{CA'}C_{RI'}C_{OD'}C_{ST'}eC_{RA}$ ), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella seguente tabella E2, inerente gli impianti tipicamente interessati o motivandone la non assoggettabilità.

L'Autorità Competente potrà eventualmente integrare, sulla base degli esiti dell'istruttoria, le indicazioni fornite dal proponente, rideterminando eventualmente la tariffa, secondo quanto previsto al paragrafo B del presente Allegato).

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttoria
Clima acustico	C <sub>CA</sub>	1000(1)
Tutela quantitativa della risorsa idrica	C <sub>RI</sub>	3500
Odori	C <sub>op</sub>	700
Sicurezza del territorio	C <sub>st</sub>	1400(2)
Ripristino ambientale	C <sub>RA</sub>	5600

Tabella E1

#### NOTE

- per gli stabilimenti collocati in aree di Classe 6 ai sensi dei piani di zonizzazione acustica si applica il costo forfettario di 500 euro;
- 2) disposizioni in merito alle aree dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante, saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 334/99 e s.m.i; fino all'emanazione di tale provvedimento e a successiva comunicazione da parte di Regione Lombardia, la componente 'sicurezza sul Territorio' non è da applicarsi.

Ulteriore componente ambientale da consi-derare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorsa idrica	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art.275 D.Lgs 152/06,
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
Sicurezza sul territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi di incedente rilevante (2)

Tabella E2

6) Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale: C<sub>SGA</sub>

Per gli impianti IPPC certificati ISO 14001 o registrati secondo il Regolamento EMAS e/o dotati di un sistema di gestione energetica certificato secondo la norma EN 16001, i costi istruttori sono ridotti delle percentuali riportate nella seguente tabella F, in funzione del valore della tariffa T<sub>E</sub>.

Tipo di certificazione	Se T <sub>F</sub> ≥ 5000	Se T <sub>F</sub> < 5000
ISO 14001	20 %	1000
EMAS	30 %	2000
EN 16001	5%	200
ISO 14001 + EN 16001	25 %	1000
EMAS + EN 16001	35 %	2000

Tabella F



Ai fini dell'applicazione dello sconto previsto per l'adozione dei sopra riportati Sistemi di Gestione certificati è necessario che gli stessi siano stati adottati al momento del rilascio del Decreto AIA e non successivamente.

## 7) Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda: C<sub>DOM</sub>

I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda, di cui al punto 6. dell'allegato I al d.m. 24 aprile 2008, sono ridotti delle quantità ( $C_{\text{nom}}$ ) riportate nella tabella G1.

Tipo impianto	Do	omanda presentata			
npo impianio	Secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente* ed in formato elettronico				
Impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del	imprese con attività ricadenti nel d.lgs 334/99 e 238/05	1000			
152/06 s.m.i. , ad esclusione degli impianti di cui al punto 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini"	Grandi e medie imprese				
	Piccole e micro imprese	500			

Tabella G1

NB: il Gestore nell'ambito della istanza o comunicazione deve indicare se l'impresa è classificabile come "Piccola", "Media" o "Grande" impresa

- \* Indicazioni contenute nelle delibere adottate da Regione Lombardia:
  - d.G.R. 5 agosto 2005 n.18623 'approvazione della modulistica e del calendario [...]' per le istruttorie di impianti esistenti;
  - d.G.R. 30 dicembre 2008 n.8831 'determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione integrata Ambientale (art.8 c.2, LR n.24/2006)' per le istruttorie di impianti esistenti e soggetti a modifica sostanziale;
  - d.G.R. 2 febbraio 2012 n.2970 'determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell' Autorizzazione integrata Ambientale (AIA): per le istruttorie di impianti esistenti soggetti a rinnovo.

o eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione Provinciale, autorità competente in materia di AIA ai sensi della LR n.24/2006.

## 8) Definizione del Coefficiente Moltiplicatore di categoria

Al fine del calcolo della Tariffa Finale  $T_{\rm F}$  di cui al punto D1 ('CALCOLO DELLA TARIFFA), si applica il coefficiente di categoria K1, il cui valore è specificato nella successiva Tabella H:

	Tabella dei coefficienti moltiplicativi				
Fattore moltiplicativo	Fattore moltiplicativo Attività IPPC				
	K1 coefficiente di categoria IPPC				
	Produzione di acciaio e ghisa (punto 2.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del 152/06 s.m.i.)				
1	Impianti di combustione con potenza termica di combustione superiore a 50 MW ed inferiore a 300 MW (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del 152/06 s.m.i.)				
	Attività di discarica (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del 152/06 s.m.i.)				
1,4	Attività di incenerimento di rifiuti (punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del 152/06 s.m.i.)				
0.7	Tutte le restanti attività dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del 152/06 s.m.i.)				

Tabella H

In presenza di più attività IPPC nello stabilimento, si assume il coefficiente K1 riferito all'<u>attività IPPC principale</u> secondo quanto indicato nella modulistica on-line.

C. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE CONNESSE A RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO II)

La tariffa istruttoria relativa al rinnovo (Tp) di un'Autorizzazione Integrata Ambientale è calcolata secondo i seguenti passaggi:

1. Calcolo T

$$T = T_1 * K_1$$

dove:

- $T_{I} = C_{D} C_{DOM} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{OD} + C_{ST} + C_{RA})$
- K1: coefficiente moltiplicativo da determinare secondo le modalità riportate al punto 8 del paragrafo D.2 Calcolo della Tarriffa
- Eventuale applicazione sconto per certificazioni ambientali: In caso di adozione da parte del Gestore dell'impianto, di certificazioni ambientali, alla Tariffa così calcolata si applicherà un ulteriore sconto (C<sub>SGA</sub>) secondo le modalità specificate al punto 6 del presente paragrafo.
- 3. Calcolo T, con l'applicazione di un ulteriore sconto del 50% alla tariffa determinata secondo i punti precedenti.

## Rinnovo con modifica non sostanziale

Se l'istanza di modifica non sostanziale è presentata nell'ambito della domanda di rinnovo, sarà valutata nell'ambito di tale procedimento (con le relative tempistiche) e si applicherà solo la tariffa T<sub>p</sub> di cui sopra.

#### Rinnovo con modifica sostanziale

- a) Qualora l'iter del rinnovo sia contestuale ad una istanza di modifica 'sostanziale' si applica la <u>tariffa massima</u> tra T<sub>R</sub> e T<sub>M</sub> calcolati secondo i criteri sopra definiti.
- Qualora l'iter del rinnovo sia concorrente ad una istanza di modifica 'sostanziale' si applica la tariffa corrispondente alla prima istanza presentata, salvo la possibilità da parte dell'Autorità Competente di richiedere conguaglio secondo le logiche di cui al punto a).
- D. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE ISTRUTTORIE IN CASO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO III)

In relazione a quanto riportato all'art.29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e richiamata dgr 2 febbraio 2012 n.2970 'determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)' ed in particolare all'All.G 'Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 59/05', si individuano le seguenti tipologie di modifiche non sostanziali:

- a. modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- b. modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione).

Per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo:

Attività	Tariffa	Tipologia impianto
Impianti dell'allegato VIII alla Parte 2^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad esclusione degli impianti di cui al punto 6.6 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollami e di suini"	350	Grandi e medie imprese
	200	Piccole imprese

Tabella 11

NB: il Gestore nell'ambito della istanza o comunicazione deve indicare se l'impresa è classificabile come "Piccola", "Media" o "Grande" impresa

La tariffa si applica alla singola modifica, facendo riferimento alle tipologie elencate nell'Allegato G'Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali AlA ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi' alla dgr 2 febbraio 2012 n.2970. Qualora più modifiche vengano comunicate nell'ambito della medesima istanza, la tariffa non potrà comunque superare i seguenti importi:

- 1000 euro per imprese medie e grandi;
- 750 euro per imprese piccole;

Le modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'atto, oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.

E. TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DA CONDURRE COMUNQUE IN OGNI CONTROLLO (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO IV)

La tariffa relativa al singolo controllo, come indicato dall'articolo 3, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008 (di seguito  $T_{CON}$ ) è determinata sommando due diversi fattori:

- la tariffa 'fissa' (di seguito T<sub>c</sub>) dovuta alle attività da condurre in ogni controllo (art. 3, comma 1)
- e la tariffa per la esecuzione di prelievi ed analisi (di seguito Τ<sub>Λ</sub>), determinata sulla base del numero di prelievi ed analisi eseguite nell'ambito del controllo (art.3, comma 2).

#### Pertanto:

 $T_{CON} = T_{C} + T_{A}$ 

Considerato che la complessità dell'attività ispettiva può ragionevolmente ritenersi proporzionale alla complessità dell'istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione, ma ritenuto altresì opportuno uniformare le tariffe e semplificare la procedura di calcolo, ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività da condurre in ogni controllo (tariffa 'fissa', T<sub>c</sub>), richiamata la formula di cui all'Allegato IV al d.m. 24 aprile 2008 e di seguito riportata,

T<sub>c</sub> \* = { [C<sub>ARIA</sub> + C<sub>H2O</sub> + C<sub>RP</sub> + C<sub>RNP</sub> + (C<sub>CA</sub> + C<sub>RI</sub> + C<sub>OD</sub> + C<sub>ST</sub> + C<sub>RA</sub>)\*] x 0,10} + 100 €

\*Per l'identificazione dei coefficienti, si faccia riferimento a quanto riportato al precedente **punto D** - **Determinazione della** tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale. si utilizza il seguente criterio:

- a) per tutte le attività di cui all'allegato VIII alla Parte 2<sup>a</sup> del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, si individuano, in funzione della complessità del controllo, ossia, sulla base del valore calcolato secondo al formula sopra riportata, le seguenti categorie impiantistiche:
  - impianti la cui T<sub>c'</sub> calcolata con la formula di cui sopra, assume un valore inferiore a 5.000 euro;
  - impianti la cui T<sub>c</sub>, calcolata con la formula di cui sopra, **assume un valore superiore a 5.000 euro**;
- b) ad ognuna di queste categorie viene associata la tariffa forfetaria (vedi tabella L seguente), al netto dell'IVA, pari rispettivamente a:
  - **2500 euro**, per impianti la cui T<sub>c</sub>, calcolata con la formula di cui sopra, assume un valore inferiore a 5.000 euro;
  - 4200 euro, per impianti la cui T<sub>C</sub>, calcolata con la formula di cui sopra, assume un valore superiore a 5.000 euro;

Tipologia impianto	Tariffa IVA esclusa (Euro)
Impianti di cui all'allegato VIII alla Parte 2^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, la cui Tc calcolata assume un valore <b>inferiore a 5.000 euro</b> ;	2500
Impianti di cui all'allegato VIII alla Parte 2^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6 la cui Tc, calcolata assume un <b>pari o superiore a 5.000 euro</b> ;	4200

Tabella L

La tariffa fissa comprende il rimborso spese per le attività di controllo, nonché per l'attività di report di conformità che viene effettuata a seguito delle ispezioni ordinarie.

Nello specifico costituiscono oggetto delle attività di controllo programmate da eseguire in ogni controllo (v. art.3, c. 1, del d.m. 24 aprile 2008):

- a) sopralluoghi;
- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, b)
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio; C)
- d) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure ai contenuti dell'autorizzazione (misure di autocontrollo e ottemperanza alle prescrizioni);

Sulla Tariffa T, si applicano le seguenti riduzioni:

ISO 14001	20 %
EMAS	30 %
Allacciamento alla Rete SME*	30 %
Allacciamento alla Rete SME + ISO 14001	50 %
Allacciamento alla Rete SME + EMAS	60 %

<sup>\*</sup> Si intendono gli impianti che abbiano presentato un progetto di allacciamento alla Rete SME secondo quanto previsto dal dduo 12834 del 27/12/2011 ed abbiamo ricevuto approvazione da parte di ARPA Lombardia

F. TARIFFA RELATIVA AI CONTROLLI DERIVANTI DALLA EVENTUALE PROGRAMMAZIONE DI PRELIEVI ED ANALISI (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO V)

Per la determinazione della tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi, si faccia riferimento all'Allegato V al d.m. 24 aprile 2008, tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni:

- la tariffa relativa all'analisi viene conteggiata per l'effettivo numero di campionamenti e di analisi eseguiti per la determinazione di ogni singolo parametro;
- dove non espressamente indicato, la tariffa indicata è comprensiva sia del campionamento che dell'attività analitica;
- le matrici e gli inquinanti oggetti del controllo ordinario devono essere inclusi nel Piano di Monitoraggio, parte integrante dell'AIA; a tal proposito di specifica che le analisi sulle acque piezometriche sono oggetto di tariffazione solo nel caso in cui il monitoraggio di tali acque sia inserito nel PMC (ad es nel caso delle discariche); sono escluse dall'applicazione del presente tariffario le analisi condotte sulle acque piezometriche nell'ambito dei procedimenti di bonifica;
- le tariffe indicate nelle tabelle cui all'Allegato V al d.m. 24 aprile 2008 sono da intendersi comprensive di IVA;
- il calcolo della tariffa complessiva, dovuta alle analisi ( $T_{\rm A}$ ), discende dalla somma delle singole analisi effettuate, applicando i costi individuati all'Allegato V al d.m. 24 aprile 2008; in ogni caso tale tariffa T<sub>A</sub>, comprensiva di tutte le matrici oggetto di analisi, non dovrà superare i valori riportati nella seguente tabella M, richiamati i criteri per l'individuazione della tariffa Fissa (vedi tabella L):



<u>Tipologia impianto</u>	<u>T<sub>A</sub> max</u>
Impianti di cui all'allegato VIII alla Parte 2^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, la cui Tc calcolata assume un valore inferiore a 5.000 euro;	3000
Impianti di cui all'allegato VIII alla Parte 2^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6,, la cui Tc calcolata assume un superiore a 5.000 euro;	5000
Impianti con obbligo di SME* e/o campionamento Diossine (a prescindere dalla complessità)	5000

Tabella M

## PARTE 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE E I CONTROLLI DEL COMPARTO ZOOTECNICO (ATTIVITA' 6.6)

A. CALCOLO DELLA TARIFFA CONNESSA A RILASCIO E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO I)

La **Tariffa Finale** relativa al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovi impianti e modifiche sostanziali per le attività di cui al **punto 6.6** dell'All.VIII alla Parte Seconda del d.lgs 152/06 e smi, è determinata utilizzando la seguente formula:

$$T_F = T_I * K_1$$

dove:

- T<sub>I</sub> = C<sub>D</sub> C<sub>DOM</sub> + C<sub>ARIA</sub> + C<sub>H2O</sub> + C<sub>RP</sub> + C<sub>RNP</sub> + (C<sub>CA</sub> + C<sub>RI</sub> + C<sub>OD</sub> + C<sub>ST</sub> + C<sub>RA</sub>) secondo i coefficienti individuati nella <u>tabella A1</u> del presente paragrafo
- K<sub>1</sub>: coefficiente moltiplicativo da determinare secondo le modalità riportate tabella A2 del presente paragrafo

	n° Scrofe 750-			
	900 n° Suini oltre i 30 kg 2.000- 4.000 n° Avicoli 40.000 - 85.000	n° Scrofe 901- 1.800 n° Suini oltre i 30 kg 4.001-8.000 n° Avicoli 85.000- 170.000	n° Scrofe >1.800 n° Suini oltre i 30 kg > 8.000 n° Avicoli > 170.000	Attività 'complessa' <sup>(1)</sup>
Costo istruttorio per la domanda - C <sub>D</sub>	500	800	1500	1500
Costo istruttorio per verifica emissioni in atmosfera - <b>C</b> <sub>ARIA</sub>	200	200	200	200
Costo istruttorio per verifica emissioni in acqua - $\mathbf{C}_{\text{H20}}$	100	100	100	100
Costo istruttorio per verifica rifiuti pericolosi - <b>C</b> <sub>RP</sub>	500	500	500	500
Costo istruttorio per verifica rifiuti non pericolosi - $\mathbf{C}_{\text{RNP}}$	0	0	0	0
Costo istruttorio per verifica clima acustico - C <sub>CA</sub>	500	500	500	500
Costo istruttorio per verifica odori - $\mathbf{C}_{\mathtt{od}}$	500	500	500	500
Costo istruttorio per tutela quantitativa della risorsa idrica - <b>C</b> <sub>RI</sub>	0	0	0	0
Costo istruttorio per sicurezza del territorio - <b>C</b> <sub>st</sub>	0	0	0	0
Costo istruttorio per ripristino ambientale - <b>C</b> <sub>RA</sub>	0	0	0	0
Riduzione costo istruttorio per domanda presentata secondo le specifiche dell'AC - C <sub>DOM</sub>	1000	1000	1000	1000
Riduzione costo istruttorio per domanda informatizzata (ricevibile) - C <sub>DOM</sub>	500	500	500	500

Tabella A1 - coefficienti per calcolo tariffa istruttoria

<sup>\*</sup>per la verifica dello SME si definisce una tariffa forfettaria di 1000 euro per parametro; in ogni caso, per tali impianti soggetti a SME, la tariffa complessiva relativa a prelievi ed analisi  $(T_{_{A}})$  non potrà superare il totale di 5.000 euro, a prescindere dal numero di parametri analizzati

#### NOTE:

1) Per 'attività complessa' si intende un'attività zootecnica (allevamento) con almeno una delle seguenti attività connesse: allevamento della stessa specie con n. di capi che superano le soglia AIA; allevamenti di specie diversa con n. di capi soggetti a comunicazione direttiva nitrati (rif dgr 2208 del 14 settembre 2001) caseificio, macello, produzione energia elettrica (escluso fotovoltaico), impianti abbattimento, depuratori, mangimificio e altri rilevanti

	n° Scrofe 750-900 n° Suini oltre i 30 kg 2.000-4.000 n° Avicoli 40.000 – 85.000	n° Scrofe 901- 1.800 n° Suini oltre i 30 kg 4.001-8.000 n° Avicoli 85.000- 170.000	n° Scrofe >1.800 n° Suini oltre i 30 kg > 8.000 n° Avicoli > 170.000	Attività 'complessa' <sup>(1)</sup>
Riduzione del costo istruttorio per attività (coefficiente di categoria k1) - <b>K1</b>	Sconto 30 %	Sconto 30 %	Sconto 30 %	Sconto 30 %

Tabella A2 - coefficienti di categoria

Eventuale applicazione sconto per certificazioni ambientali: in caso di adozione da parte del Gestore dell'impianto, di certificazioni ambientali, alla Tariffa così calcolata si applicherà un ulteriore sconto (C<sub>SCA</sub>) secondo le modalità specificate nella tabella A3.

	n° Scrofe 750-900 n° Suini oltre i 30 kg 2.000-4.000 n° Avicoli 40.000 - 85.000	n° Scrofe 901- 1.800 n° Suini oltre i 30 kg 4.001-8.000 n° Avicoli 85.000- 170.000	n° Scrofe >1.800 n° Suini oltre i 30 kg > 8.000 n° Avicoli > 170.000	Attività 'complessa' <sup>(1)</sup>
Riduzione del costo istruttorio per impianti ISO 14001	10 %	10 %	10 %	10 %
Riduzione costo istruttorio per impianti EMAS	30 %	30 %	30 %	30 %

Tabella A3 - coefficienti di sconto per attività certificate

B. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ISTRUTTORIE CONNESSE A RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO II)

La tariffa istruttoria relativa al rinnovo (Tp) di un'Autorizzazione Integrata Ambientale è calcolata secondo i seguenti passaggi:

$$T = T_1 * K_1$$

dove:

- $T_1 = C_D C_{DOM} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RNP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{OD} + C_{ST} + C_{RA})$  è calcolata secondo i coefficienti della Tabella A1 di cui sopra:
- K1: coefficiente moltiplicativo individuato nella Tabella A2 di cui sopra.
- Eventuale applicazione sconto per certificazioni ambientali: in caso di adozione da parte del Gestore dell'impianto, di certificazioni ambientali, alla Tariffa così calcolata si applicherà un ulteriore sconto (C<sub>SGA</sub>) secondo le modalità specificate nella tabella A3.
- 6. Calcolo T<sub>R</sub> con l'applicazione di un ulteriore sconto del 50% alla tariffa determinata secondo i punti precedenti.

## C. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE ISTRUTTORIE IN CASO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO III)

In caso di modifiche NON SOSTANZIALI che comportano aggiornamento dell'atto ai sensi della dgr 2 febbraio 2012 n.2970 si applica la tariffa forfettaria di 200 euro.

Qualora più modifiche vengano comunicate nell'ambito della medesima istanza, la tariffa non potrà comunque superare l'importo di 750 euro.

# D. TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO (RIF.: DM 24.04.2008, ALLEGATO IV E V)

Richiamato quanto riportato ali paragrafi E ed F della Parte II, la tariffa relativa al singolo controllo, come indicato dall'articolo 3, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008 (di seguito T<sub>CON</sub>) è determinata sommando due diversi fattori:

- la tariffa 'fissa' (di seguito T<sub>c</sub>) dovuta alle attività da condurre in ogni controllo (art. 3, comma 1)
- e la tariffa per la esecuzione di prelievi ed analisi (di seguito T<sub>A</sub>), determinata sulla base del numero di prelievi ed analisi eseguite nell'ambito del controllo (art.3, comma 2).





#### Pertanto:

$$T_{CON} = T_{C} + T_{A}$$

Per le attività di cui al punto 6.6 si stabilisce che:

- la Tariffa fissa (' $\mathbf{Tc'}$ ) è pari al valore forfettario di **850 euro**, IVA esclusa; Per la tariffa  $T_A$ , si rimanda a quanto stabilito al paragrafo F della Parte II, fermo restando che la  $T_A$  max è pari a 1000 euro (vedi Tabella M paragrafo F della Parte II).